



Il Prefetto dell'Aquila

VISTO l'art. 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti";

VISTO il D.P.C.M. 27 agosto 2021 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

VISTA la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. 4293 del 15/11/2021;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica coordinata da questa Prefettura;

ACQUISITE le intese con la Regione e l'Ente locale interessato, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 5, della legge 132/2018, nel corso della riunione del 20/11/2024;

DATO ATTO dell'avvenuta procedura di consultazione della popolazione, avviata in data 08/01/2025, secondo quanto previsto dal sopracitato Regolamento Interministeriale n. 200 del 29 settembre 2016 e che non sono pervenute osservazioni in merito;

APPROVA

Il Piano di Emergenza Esterna dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (centro di raccolta) della società CO.GE.SA. S.p.A. con sede in via Vicenne - loc. Noce Mattei 67039 Sulmona (AQ)

Il presente piano, come stabilito dall'art. 26-bis comma 8 della legge 132/2018, sarà riesaminato, sperimentato e, se necessario aggiornato, previa consultazione della popolazione ad intervalli appropriati e comunque inderogabilmente non superiori a tre anni. La revisione terrà conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Il Dirigente dell'Area V della Prefettura dell'Aquila è incaricato della esecuzione del presente provvedimento e di seguire l'esecuzione di ogni altro adempimento funzionale alla piena attuazione del piano.

L'Aquila, data del protocollo

IL PREFETTO
(Di Vincenzo)